

Ordinanza TAR Lazio – sezione terza, n. 7665_2016

Ricorso esaminato: annullamento graduatoria di ammissione al CdL Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e protesi dentaria, AA 2016-17

Interpretazione L.17/2004 su tipologie di misure compensative per lo svolgimento delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea

Rif. L 17/2010, D.M.546/2016, L. 104/1992

Publicato il 05/12/2016

N. 07665/2016 REG.PROV.CAU.

N. 12493/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12493 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Laura Tassi C.F. TSSCST67H49F257R, Alessandro Ancarani C.F. NCRLSN63E23H501S, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Canullo C.F. CNLLNZ67P29E783G, Paola Pecorari C.F. PCRPLA70A58H223R, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesca Giuffrè in Roma, via dei Gracchi, 39; Servizio Accoglienza Studenti -OMISSIS-, Commissione Concorso per l'Ammissione al Corso di Medicina non costituiti in giudizio;

nei confronti di

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia - odontoiatria e protesi dentaria per a.a. 2016/17

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di -OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori l'Avv. A. Ancarani e l'Avv. F. Giuffrè, in sostituzione degli Avv. L. Canullo e P. Pecorari.;

Ritenuta la competenza territoriale del TAR Lazio, sede Roma, trattandosi di procedura selettiva avente valenza ultraregionale per la quale valgono i criteri di cui all'art. 13, comma 3, del CPA;

Considerato che, ad un sommario esame, le censure dedotte con il presente ricorso - volte a contestare le specifiche modalità con cui l'Università degli studi di -OMISSIS-, con riferimento alla prova sostenuta dal ricorrente, ha dato attuazione alla normativa di carattere generale che prevede l'apprestamento di misure specifiche per i concorrenti affetti da disturbo specifico dell'apprendimento, non appaiono fornite del prescritto *fumus*;

- che, invero, gli artt. 2 e 5 della legge n. 170 del 2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), invocati da parte ricorrente, mostrano una evidente lacuna nella parte in cui si limitano a prevedere *“l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere”* nella fase di formazione e apprendimento del (solo) *“percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria”*, senza alcuno specifico riferimento alla fase preliminare di selezione dei candidati al fine dell'accesso al percorso di formazione;

- che l'art. 11, comma 2, del D.M. 30 giugno 2016, n.546 disciplina la fattispecie prescrivendo, esclusivamente, che *“I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010 citata in premessa.... è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove dai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7”*;

- che, pertanto, mentre per gli studenti in situazione di handicap ai sensi del comma 1 del richiamato decreto le prove debbano essere organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni (che al fine di ottenere un'assistenza "personalizzata" dovranno, pertanto, già in sede di domanda di partecipazione al concorso una richiesta che indichi la specifica modalità di assistenza richiesta), per gli studenti affetti da DSA la normativa del richiamato D.M. prevede esclusivamente la predisposizione di un tempo aggiuntivo;

- che le censure proposte nel presente ricorso non contestano espressamente la legittimità della predetta previsione contenuta nel citato art.11, comma 2, del D.M. 30 giugno 2016, n.546;

- che, pertanto, nel caso concreto, sebbene il ricorrente avesse effettuato una specifica richiesta volta ad ottenere, oltre al tempo aggiuntivo ed ad una calcolatrice (poi concessi), anche l'ausilio di appunti manoscritti contenenti, secondo quanto dallo stesso dichiarato, formulari di chimica e fisica, la mancata concessione di tale ausilio, in mancanza di specifiche previsioni di legge o regolamentari, sembra rientrare nelle scelte discrezionali dell'amministrazione;

- che, quindi, non essendo il ricorso fornito del prescritto *fumus*, l'istanza di sospensione cautelare deve essere respinta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, D.lgs 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniele Dongiovanni

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.